IL PAPA ED IL RE D'ITALIA
IN ROMA
OVVERO
IL PROGETTO
DELLE GUARENTIGIE PEL PAPATO





IL PAPA ED IL RE D'ITALIA

IN ROMA

OVVERO

IL PROGETTO

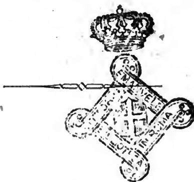
DELLE GUARENTIGIE PEL PAPATO

PROPOSTE DAL GOVERNO ITALIANO

ESAMINATO E DISCUSSO

per V. N.

Con brevi note sopra le modificazioni della Giunta



ROMA
DALLA TIPOGRAFIA ROMANA
Gennaio 1871.

Proprietà Letteraria.



INDICE DEI CAPITOLI



I. Idea del governo italiano col suo progetto delle guarentigie pel Papato. *pag.* 5
II. Il progetto esposto in quattro capi . . . » 9
III. La missione del Papato, naturale criterio per l'esame del progetto . . . . . » 15
IV. Uno sguardo sintetico sopra la natura delle franchigie ed il loro avvenire . . . » 17
V. L'annua assegnazione e gli onori Sovrani. . . . . » 21
VI. Immunità del domicilio del Sommo Pontefice. . . . . » 23
VII. La dichiarazione della piena libertà del ministero spirituale del Papato . » 29
VIII. La pubblicazione degli atti della Santa Sede. » 35
IX. Le corrispondenze postali e telegrafiche. . . . . » 40
X. La libera comunicazione tra la Santa

Sede ed il mondo. . . . . » 47
XI. Le immunità per le congregazioni e per gli ecclesiastici addetti alla Santa Sede . . . . » 51
XII. Il Concilio. » 55
XIII. Il Conclave . . . . » 59
XIV. L'insegnamento ecclesiastico e le relazioni della Chiesa con lo Stato . . . » 62
XV. Il progetto convertito in trattato o patto internazionale. . . . . » 67
XVI. La bella ipotesi della coesistenza amichevole dei due poteri in Roma, ed una parola sull'avvenire. . . . . » 75

I.

Il Governo Italiano ha presentato, siccom' è noto, all' Assemblea legislativa di Firenze un progetto di legge in venti articoli che porta il titolo: Garanzie della «in-
« dipendenza del sommo Pontefice e del
« libero esercizio dell' autorità spirituale
« della Santa Sede ». (1)

Una lunga relazione è premessa a questo progetto allo scopo di chiarire il pen-

(1) Era già mezzo stampato il nostro opuscolo quando si pubblicarono, con una prolissa relazione dell'onorevole Bonghi, le modificazioni fatte dalla Giunta sopra questo progetto. Avendo osservato che il tenore delle medesime, tranne due, è in senso restrittivo delle franchigie proposte dal governo, abbiamo creduto di lasciare il nostro scritto come era, poichè è troppo evidente che, modificandosi il progetto

siero che si ebbe nel compilare un tale schema di legge, e di esporre ad un tempo i criterii dei singoli suoi articoli.

Il linguaggio con cui viene sviluppato il pensiero del Governo è molto chiaro ed esplicito. « Noi intendiamo, esso dice, di co-
« stituire il potere spirituale del sommo
« Pontefice e della Santa Sede in una con-
« dizione di indipendenza e libertà senza
« la Sovranità temporale; di fare in modo
« che il Pontefice si trovi in posizione così
« elevata ed indipendente da ogni umana
« sovranità, che null' altro abbia a farlo av-
« vertito della mutata sua condizione poli-
« tica se non l'alleviamento di un gran ca-
« rico del tutto estraneo al sacro suo mi-
« nistero; intendiamo di stabilire al Papato

ministeriale, quell'avvenire che esso ci presenta pel papato e per la Chiesa, sarebbe secondo le maggiori o minori restrizioni, più o meno peggiorato. Sul dubbio pertanto che alcune o tutte le modificazioni della Giunta sieno sanzionate dal parlamento, riporteremo le medesime a suo luogo in brevi note, affinchè si possa adeguatamente apprezzare la *posizione* che si vorrebbe *stabilire al Papato in Italia.*

« in Italia tale una posizione giuridica ed « economica, che affidi tutti i buoni cattolici « non pregiudicati da passioni, che il Papa « e la Santa Sede, non solo nulla perde- « ranno di quanto attiensi a dignità, rive- « renza ed indipendenza, ma tanto più acqui- « steranno di libertà e di autorità nell' or- « dine religioso, quanto più saranno sciolti « da ogni mescolanza e distrazione di cose « terrene e mondane ».

Ecco in queste parole determinato lo scopo del Governo italiano, ecco il fausto avvenire che esso prevede del Papato spoglio di quella corona da tanti secoli rispettate; ecco aprirsi per la Santa Sede, *sciolta dal peso della Sovranità temporale*, un'orizzonte senza nubi, ed ecco per la Chiesa, liberata da questa Sovranità, *cagione di tanti danni alla Cristianità*, presentarsi una nuova êra, un vero regno di Saturno per i giorni felici e gloriosi che l'attendono.

La voce unisona dell' Episcopato col Papa dichiarante necessario nell'attuale ordine di cose il potere temporale per la libera azione della Santa Sede, l'eco che fecero a questa voce uomini celebri anche fra i

protestanti, ed i più rinomati pubblicisti, non furono argomenti autorevoli pel governo italiano. Dare al Papato una nuova posizione, stabilire un nuovo stato di cose per la capitale del cattolicismo, Roma in una nuova condizione politica, era per esso *un arduo problema*. Ora quest' arduo problema viene dal medesimo dichiarato sciolto *col progetto delle garanzie*, e con enfatiche parole proposto alla discussione ed alla sanzione del potere legislativo.

Qual'esito sia riservato a questo progetto, se otterrà con o senza modificazioni il voto del parlamento, se in seguito godrà l'onore della discussione presso i gabinetti Europei, ovvero se ai medesimi ne sarà data soltanto una diplomatica comunicazione, sono cose che non debbono sulmomento preoccuparci.

Quello che ora chiama la nostra attenzione come cattolici, si è il vedere seriamente recata in mezzo la soluzione d' un problema che tocca gli interessi nostri religiosi, il bene spirituale di duecento o, come altri dice, di trecento milioni di credenti, e appunto perciò vogliamo farci ad

esaminarlo con quella considerazione che l'importanza dell' argomento richiede. (*)

II.

Passando adunque, senz' altro, a questo progetto noi troviamo che, osservato alquanto il tenore dei suoi articoli, può di leggeri riassumersi, come ognuno può vedere dal testo riportato in fine di questo opuscolo, in quattro capi principali, e sono: la persona del sommo Pontefice, - la Santa Sede, - le relazioni della Chiesa con lo Stato, - e due speciali dichiarazioni.

La persona del sommo Gerarca della Chiesa è il soggetto che forma l'argomento di più articoli. Compendiandoli in brevi parole, essi ci rappresentano « il sommo Pon-« tefice sacro ed inviolabile, cogli onori so-« vrani, con le sue guardie di palazzo, col-« l' annuo assegnamento di Lire 3225000,

(*) L'autore di questo scritto trattò già lo stesso argomento in un opuscolo stampato a Roma nel 1861, e nel medesimo anno ristampato a, Bologna dagli editori delle *piccole Letture Cattoliche* col titolo: *Il Papa ed il Re d'Italia in Roma per V. N.*

« godente i palazzi apostolici del Vaticano « e di santa Maria Maggiore (che non si sa dove stia) (1) « e di Castel Gandolfo, i quali « saranno immuni, come pure ogn' altro luo- « go di sua dimora anche temporaria (art. « 1. 2. 3. 4. 6). Riconosciuto pienamente libe- « ro di compiere tutte le funzioni del suo « ministero spirituale, Esso può affiggere « alle porte delle solite basiliche in Roma, « od altrimenti pubblicare, tutti gli atti del « suo ministero e quelli delle sacre congre- « gazioni della Santa Sede, con di più la

(1) Nel progetto della Giunta si legge: *palazzi apostoli Vaticano e Lateranense*, e la relazione del Bonghi ci fa sapere che quel *Santa Maria Maggiore* fu un *lapsus calami.* Facciamo sapere all' on. Bonghi che il palazzo Lateranense ora non appartiene ai palazzi apostolici, ed attendiamo di sentire da lui se questo pure sia un *lapsus calami.*

Merita ancora d' essere notato che il medesimo progetto, riguardo ai palazzi apostolici, ha questa aggiunta: *i musei e biblioteca continueranno ad essere aperti al pubblico secondn l' attuale cousuetudine.* Se sia stato buon pensiero l' imporre cotesto vincolo ad un Sovrano, lasciamo ai lettori il giudizio.

« facoltà di stabilire nel Vaticano officio di « posta e di telegrafo, di tenere legati ed « altri rappresentanti all'estero, siccome pu- « re di averne presso di sè dalle potenze « estere (art. 9, 12, 13). In fine l'esercizio della « sua autorità e giurisdizione spirituale e « disciplinale, nonchè di tutta la gerarchia « ecclesiastica, è dichiarato esente da qua- « lunque ingerenza o sindacato del poter ci- « vile in modo che potrà tenere concilii, « capitoli ed ogni altra riunione senza bi- « sogno di alcuna permissione del Gover- « no (art. 15).

Il capo che riguarda la Santa Sede comprende pochi articoli, e questi sono stati compilati (ci fa intendere la relazione) *in vista dell' intima connessione che c' è fra la Santa Sede ed il Papato.* Dal tenore dei medesimi si trova stabilito potere la Santa Sede « corrispondere liberamente coll' Epi- « scopato e con tutto il mondo cattolico « senza veruna ingerenza del governo ita- « liano (art. 11); essere vietato di procedere « per qualunqde motivo a visite, perquisi- « zioni e sequestri di carte, documenti, li- « bri o registri delle sacre congregazioni

« (art. 18), ed i Cardinali ed altri ecclesia-
« stici non doversi in alcun modo ricercare
« nè molestare per la parte che a cagione
« delle proprie funzioni hanno prese in Ro-
« ma ». Di più si dichiara che « ogni per-
« sona, ancorchè straniera, investita di fun-
« zioni esclesiastiche in Roma godrà delle
« guarentigie personali competenti ai citta-
« dini italiani, e che i Vescovi suburbicarî
« di Roma, anche non cittadini dello Stato,
« avranno diritto alla temporalità (art. 10,
« 16). In fine viene ammesso dal progetto
che « gli istituti cattolici fondati a Roma
« per èducazione e coltura degli ecclesiastici
« continueranno a dipendere unicamente
« dalla Santa Sede. (art. 19). »

Nel terzo capo sopra le relazioni della Chiesa collo Stato si è avuto l' intento, secondo gli autori del progetto, di non *dar motivo alla cattolicità di temere per la libertà ed indipendenza della Sede Apostolica.* Per raggiunger questo scopo il governo ha proposto che « le nomine a beneficî maggiori e minori ecc. avranno luogo senza nessuna îngerenza del governo del Re » (art. 16). che siano « aboliti l'appello detto *ab ipsum*

« ed ogni simile richiamo all'autorità eccle-
« siastica (art. 14): la legazione apostolica
« in Sicilia (art. 18): il giuramento dei Ve-
« scovi al Re, e fatta una riserva, il *regio*
« *placito* ed il *regio exequatur* (art. 17). »

In fine, venendo alle due dichiarazioni speciali che fanno il tema del quarto caqo, rileviamo dall'art. 5 essere pensiero degli autori del progetto che « la immunità della
« giurisdizione dello Stato stabilita pei pa-
« lazzi pontificii, si debba estendere anche
« ai locali dove e mentre si tenga, un con-
« clave od un concilio generale, e che il
« Governo del Re, ove ne sia richiesto, pro-
« tegge ed assicura con l'assistenza della
« forza armata la libertà del conclave e del
« concilio. » Per converso l'art. 14 fa intendere che « dall'esercizio dell'autorità spiri-
« tuale e disciplinale è sempre escluso l'im-
« piego del braccio secolare e di ogni mezzo
« coattivo nell'esecuzione dei provvedimenti
« ecclesiastici » (art. 14.)

Ecco pertanto colle stesse parole del progetto fedelmente esposta oome in quadro la nuova posizione che il Governo italiano intende di stabilire pel Papato e per la Santa Sede.

Vedendo noi in questi quattro capi esposto tutto il disegno degli autori del progetto, potressimo qui dimandare: e con quale diritto il governo Italiano ardisce egli di erigere sè stesso e le Camere in giudici esclusivi del modo pratico di regolare i rapporti fra il sommo Pontefice ed il mondo intero? Chi ha dato al governo ed al parlamento d'Italia la speciale missione di provvedere a loro talento ai bisogni, alle aspirazioni, ai vantaggi. in una parola al bene della Chiesa? Non si è forse la Chiesa in più modi manifestata contro questo disegno del governo Italiano, non ha forse in tutte le maniere in varie circostanze manifestata la sua opposizione per questa arbitraria ingerenza che ora pretende esso di esercitare?

Queste dimande ci obbligherebbero al disprezzo del progetto: però siccome l'avvenire fausto e felice che gli autori delle tanto elaborate guarantigie promettono alla Chiesa, può essere un argomento seducente per certi cattolici, così noi per tale riflesso ci faremo a considerarlo in sè stesso, ed invitia-

mo i fautori del medesimo a seguirci nell'attento e calmo esame che intendiamo di farne.

III.

Quando ci si presenta un quadro nuovo si usa per prima cosa di fermarsi a guardarlo nel suo complesso, e quindi di considerarlo nelle sue parti. Seguiremo nei pure questa pratica riguardo al quadro presentato dal progetto.

Nel metterci però a siffatto esame è mestieri notare che noi dobbiamo aver qui sempre presente la natura dell' istituzione del Papato, il suo scopo, la sua missione nel mondo; dobbiamo cioè considerare se col progetto si assicuri non già l'esistenza, ma, come promette la relazione, il bene del Papato e della Chiesa. In altri termini, per meglio chiarire il nostro pensiero, noi, osservando che il Papato deve eseguire nel mondo il sublime disegno che Gesù Cristo si propose colla sua dottrina e colla sua morale sopra gli individui e le società, i popoli ed i loro governi; che deve essere

per gli uomini di tutti i secoli il supremo Magistero che detta le norme del vero e del giusto, del buono e del perfetto pel conseguimento dell'eterna felicità, il centro e la vita d'ogni opera, d'ogni istituzione, d'ogni movimento religioso nel mondo, dobbiamo vedere se il progetto dei venti articoli costituisca al medesimo una posizione per la quale, ripetiamolo pure, possa non già soltanto esistere, ma bensì avere quell'azione che dalla natura della sua missione è richiesta. Noi dobbiamo insomma vedere se il progetto ci presenti il Papato in una condizione da essere di fatto e da apparire dinnanzi il mondo pienamente libero sotto l'aspetto politico e sociale, senza ostacoli di sorta tanto nei mutui rapporti fra' membri ed il capo, quanto pure in ogni suo atto e disegno, e senza ombra nemmeno di ragionevoli timori per indirette restrizioni, o sindacati od influenze.

Codesta idea della missione del Papato di cui non è qui mestieri intrattenerci più a lungo, è il naturaie criterio che deve guidarci nell'esame del progetto, e sarà per noi come il diapason per apprezzarne i venti suoi articoli.

IV.

Facendoci a dare primamente al medesimo uno sguardo sintetico, noi troviamo che l'insieme di tutte le sue guarentigie riguardo al Papato ed alla santa sede, si possono compendiare in certe dichiarazioni affermative e negative, e in alcune promesse e concessioni.

A ciò ponendo mente ci viene spontanea la dimanda: se la nuova posizione del Papato deve sussistere sopra dichiarazioni, sopra promesse e sopra concessioni, può egli dirsi che questa nuova posizione del Papato avrebbe una solida base, si appoggerebbe sopra sicuro e stabile fondamento?

Se noi pensiamo agli autori del progetto, cioè all'attuale ministero, quando rammentiamo le non poche contraddizioni fra le sue promesse ed i suoi atti riguardo alla questione romana, non ha guari rinfacciategli dal Deputato Toscanelli; quando ricordiamo che il 20 Agosto del passato anno cotesto ministero dichiarava in solenne seduta parlamentare che la questione romana

era una questione morale, ed un' infrazione del diritto internazionale il prendere Roma colla forza, e poi un mese appresso veggiamo risolversi dal medesimo ministero la questione morale colla forza, col prender Roma a dispetto del diritto internazionale mercè le bombe ed i cannoni, quando ciò ricordiamo, nessuno ci prenderà per aristarchi se diciamo che la parola, le assicurazioni dell' attuale ministero non possono inspirare fiducia al mondo cattolico.

Che se tirando un velo sul passato ci rivolgiamo all' avvenire, l' orrizzonte che ci si presenta dinnanzi è troppo fosco per poter far capitale dell' adempimento, dell'esatta osservanza delle guarentigie esposte nel progetto. Ed in vero se sia per durare l'attuale ministero; se ad esso succederà un altro dello stesso colore ovvero del partito così detto avanzato; se i venti articoli del progetto saranno osservati alla lettera, ovvero se interpretati secondo il piacere dei varî ministri, secondo le esigenze di certe circostanze, secondo le diverse condizioni politiche e sociali dello stato, e via dicendo, sono altrettante questioni che costituisco-

no una tale incognita sulla esecuzione delle guarentigie stabilite nel progetto da non poter in alcun modo ammettere che la nuova posizione del Papato e della Santa Sede si appoggerebbe sopra le medesime come sopra sicuro e stabile fondamento. Discorrere diversamente, dire al Papa: sopra queste guarentigie, contateci, Padre Santo, per voi e per i vostri Successori, — non sarebbe forse lo stesso che dire ad un esperto navigatore: quind' innanzi potrai traversare l'oceano in tutte le stagioni dell' anno senza tema di fortuna e di tempeste? Chi riflette alla natura degli uomini, alle fluttuazioni ed oscillazioni dell'umana società, alle variazioni e trasformazioni cui vanno soggette le istituzioni e le leggi, nonchè a certe eventualità inevitabili per ogni Stato e per ogni governo, deve senza dubbio ravvisare che il paragone quadra a capello al caso nostro.

Con questi brevi cenni noi abbiamo dato al progetto quello sguardo sintetico che ci eravamo proposti. La spiacevole impressione che da esso abbiamo ricevuta, dovrebbe essere per noi un motivo di non più oltre intrattenerci ad osservarlo, come si usa fare

con un nuovo ordegno, che quando si riconosce non corrispondente al decantato suo pregio si trascura di guardare per minuto. Se nonchè ponendo mente che per certi fautori del progetto oltre lo sguardo complessivo potrebbe tornare opportuno l'esaminare i varii articoli del medesimo, così crediamo sia pregio dell' opera l'occuparci a vedere come le sue disposizioni in pratica corrisponderebbero alla prova.

Un' osservazione però noi qui prevediamo da parte dei fautori. Parlando dell' avvenire del progetto, potrebbero essi dirci, è mestieri pensarci due volte prima di ammettere che succederanno infrazioni da parte del governo Italiano. Infrangere il progetto non sarebbe forse lo stesso che attirarsi gli anatemi del mondo cattolico, e procurarsi proteste e reclami da parte dei Sovrani e dei governi? E se ciò è troppo evidente, non ne segue forse che sarebbe sempre cosa di sommo interesse pel governo italiano di qualsisia partito e colore, l'adempimento delle dichiarazioni contenute nei singoli articoli?

Quest' osservazione potrebbe qui aver la sua risposta, ma crediamo miglior con-

siglio il rimetterla ad altro luogo più opportuno, anche per evitare ripetizioni.

V.

Esaminare uno per uno i venti articoli sarebbe cosa troppo lunga e si può pur dire superflua. Ometteremo quindi tutto ciò che riguarda *l'annua assegnazione e gli onori Sovrani* (art I. II. III) del Papato, come cose sopra cui il mondo cattolico potrebbe non darsene per inteso, anche se il progetto non le avesse prese in considerazione (1). Sì: il silenzio sopra *l'annua assegna-*

(1) La Giunta ammettendo come il Ministero *la persona del Sommo Pontefice sacra ed inviolabile* vorrebbe a questo primo articolo del progetto far seguire il seguente in senso favorevole al Papato: *le sanzioni penali per le offese alla persona del Re sono applicabili ed estese alle offese della persona del Sommo Pontefice.*

D'altra parte la medesima ha dichiarato che *ogni caso di controversia per inosservanza od eccesso delle prerogative sancite coi precedenti articoli è deferito alla competenza della*

zione non avrebbe al certo scomposto il mondo cattolico, che col suo obolo saprebbe, siccome ha fatto da oltre dieci anni, concorrere al sostegno del Papato con una somma ben superiore alla decretata nel progetto di Lire 3,225,000.

Riguardo poi agli *onori sovrani*, sarebbe un dubitare dell'azione del sole il pensare che se non fossero dessi dal progetto menzionati, la veneranda autorità del Vicario di Gesù Cristo non gli riceverebbe egualmente dal mondo cattolico, e che non si ripeterebbe anche da parte dei Principi e dei Re il fatto dei Re Magi che al pargolo di Bettelemme tributarono quegli onori che non credettero di rendere nella Reggia di Erode.

Sopra questo argomento delle onorificenze vuolsi eziandio notare l'articolo II, che dice: « il Sommo Pontefice può conser-

suprema autorità giudiziaria del regno. Si potrebbe quì dimandare se, approvandosi questo articolo, non avrebbe in esso il governo un'arma in mano per sottoporre al suo giudizio il Sommo Pontefice anche riguardo all'uso delle prerogative onorifiche a Lui sancite.

« vare le sue guardie di palazzo». Secondo la relazione, queste parole importano potere il Sommo Pontefice conservare «quelle « guardie che ora stanno a custodia e de« coro dei palazzi apostolici.» La natura adunque di questa libertà si è che volendo il Papa avere altre e non *quelle guardie*, sarebbe obbligato o a smetterne il pensiero, o ad ottenerne il permesso, o ad esporsi a reclami e proteste del governo Italiano. Se questa possa dirsi una libertà propria e dicevole per uno che fu riconosciuto col *carattere della Sovranità personale*, è cosa che si intende al solo accennarla. E senza più oltre parlarne, possiamo dunque prendere in disamina gli articoli d'altro ordine che ci sembrano i più importanti del progetto.

VI.

L'interessante argomento del domicilio del Sommo Pontefice è il soggetto degli articoli IV e VI del progetto. Tutti i luoghi del suo domicilio, anche temporaneo, sono dai medesimi nell'istesso modo contem-

plati; vengono cioè tutti egualmente «consi-
« derati immuni dalla giurisdizione dello
« Stato, in modo tale che nessun ufficiale
« della pubblica autorità ed agente della
« forza pubblica può introdurvisi sotto verun
« titolo, se non a richiesta e con licenza del
« medesimo Sommo Pontefice, nè alcun de-
« linquente esservi ricercato od estratto se
« non colla sua permissione (1).

Per gli autori del progetto questa dichiarazione in pratica sembra esser tutt'altro che complessa e problematica. Da parte del governo Italiano, essi ci dicono colla loro relazione, « c'è il diritto di punire il delin-
« quente; da parte della Santa Sede l'ob-
« blico morale di consegnarlo: » dunque per l'esecuzione della stabilita immunità tutto si riduce a premettere alla circostanza la dimanda di « estradizione e di consegna ».

(1) Quì il progetto della Giunta aggiunge « *ovvero munito d'un decreto della suprema magistratura giudiziaria sedente in Roma* » Se questo *ovvero* fosse sanzionato dalle camere ognuno vede che l'immunità del domicilio Papale si potrebbe ridurre dal governo ad una cosa da burla.

Piano, noi dobbiamo qui rispondere agli autori del progetto: il vostro argomento non conchiude, cioè esso è un sofisma. I due criterii del *diritto* di uno e del *dovere* dell'altro non possono essere ammessi come voi gli esponeste, per la semplice ragione che il *diritto di punire* deve essere subordinato alla condizione di poter avere il delinquente, ed *il dovere di consegnare* a quella di poterlo dare alla richiesta. E di fatto venendo al caso nostro in concreto, potrebbe egli il Papa ad ogni dimanda di consegna dare la sua permissione?

Per noi tutte le volte che fossero richiesti rifugiati per fatti non giudicati come reati dal Sommo Pontefice, od ammessi come tali dalle leggi civili e non dalle leggi canoniche, *l'obbligo morale del Sommo Pontefice* sarebbe di rispondere alla dimanda di consegna un *non possumus*, ed anzi di opporvisi con tutti li mezzi che sono in suo potere. E che? Vorrebbesi forse che il Supremo Maestro della morale non giudicasse secondo il suo dovere sopra l' equità delle leggi e dei decreti, o si contraddicesse con sè stesso col concorrere, mediante la per-

missione d'arresto, alla condanna d'uno dalle sue leggi riconosciuto per innocente? Similmente per noi sarebbe il caso del *non possumus*, quando si trattasse di rifugiati che godono il privilegio dell'immunità personale, quando si trattasse di condannati a pene eccessivamente severe, quando in una parola si trattasse di proteggere la Religione, di tutelare il carattere sacerdotale, di sostenere le disposizioni canoniche, di difendere l'innocenza, e via dicendo. Un minorenne, per esempio, come ci ricordano i recenti troppo celebri fatti di Mortara e di Coen, che fosse o temesse fondatamente di esser impedito dai suoi genitori di osservare la Religione Cattolica, o si vedesse ingiustamente contraddetto nella sua vocazione allo stato ecclesiastico; una giovane che fatto il matrimonio civile e contrastata di celebrarlo ecclesiasticamente si trovasse in pericolo; un chierico che gode il privilegio delforo, fosse pur reo di omicidio; similmente un chierico minacciato d'arresto per avere rifiutato in giudizio di deporre, senza le cautele prescritte dai canoni, in causa criminale; siccome del pari un sacerdote che si vedesse

inseguito per aver adempiuto ad un dovere del suo ministero; questi, fra i tanti che si potrebbero addurre e che ad ogni ora potrebbero avverarsi, sono di quei casi che il Sommo Pontefice avrebbe a proteggere col suo asilo, e nei quali dovrebbe alla richiesta di consegna dei rifugiati o dare un reciso rifiuto, od imporre speciali condizioni contro le disposizioni delle leggi dello Stato.

Qui il discorso non ammette replica, poichè si tratterebbe da parte del Papa, sommo tutore dei diritti, di difendere nel caso del minorenne il diritto di libertà di coscienza che sacrificherebbesi ad un malinteso diritto paterno; nel caso della giovine di sostenere uno dei principî fondamentali della Religione; nel caso dell'uno e dell'altro chierico di tutelare le prescrizioni dei sacri canoni; ed in quello del sacerdote la libertà del sacro ministero.

Dietro questi riflessi l'avvenire dei due articoli sopra l'immunità della dimora pontificia, ci apparisce forse, come agli autori del progetto, coi colori dell'arco baleno? Si potrà egli pensare che il Governo Italiano alla circostanza saprebbe portare in

pace i rifiuti del Sommo Pontefice, e che non invocherebbe mai il suo *diritto di punire i delinquenti, e l'obbligo morale del Sommo Pontefice di consegnarli?* Sarebbe forse azzardato il supporre che ricusandosi il Papa a certe richieste, ne seguissero o per la celebrità del nome del rifugiato, o per la natura della causa, clamorose proteste del giornalismo, pubbliche dimostrazioni di piazza, come s'usa fare a' nostri giorni, e che quindi il governo, dicendosi obbligato da ragioni di tranquillità e d'ordine pubblico di sostenere il *suo diritto*, venisse a quella di mandare i suoi satelliti in Vaticano per prendere il rifugiato delinquente? Varî altri quesiti potrebbero pure proporsi sopra i pericoli a cui si troverebbe per certi rifiuti esposta la *sacra ed inviolabile persona* del Sommo Pontefice, non diremo già per parte del governo, ma per le mene sotterranee della così detta opinione pubblica; ma omettiamo di più intrattenerci sopra questo soggetto, poichè quanto abbiamo esposto è più che sufficiente a provare che la immunità stabilita nel progetto si presenta nell'esecuzione per lo meno assai pro-

blematica in molte circostanze, anzi che sarebbe cagione di non poche complicazioni e conflitti fra i due poteri, esponendo ancora a gravi e non infrequenti rischi il decoro e la libertà del Sommo Pontefice.

Questa conchiusione sopra una delle principali basi poste dal progetto per la sovranità personale del Sommo Pontefice, non potrà certamente arridere ai fautori delle proposte guarentigie; però crediamo che nessuno potrà appuntarci d'aver vagato sulle nuvole, poichè ci siamo tenuti a quel positivo che all'umana previdenza è dato conoscere. Disposti ad aver sempre questo positivo per nostra norma, passiamo ad osservare gli altri articoli meritevoli di speciale attenzione.

VII.

Parlando della natura della istituzione del Papato, abbiamo fatto un cenno come dalla medesima si rilevi la necessità che il Sommo Pontefice sia ed apparisca al mondo cattolico in una posizione di piena libertà d'azione. Questo argomento, quanto importante altrettanto complesso, viene svolto nel

progetto in varî articoli. Secondo la relazione il contenuto di questi articoli si può compendiare nelle seguenti cinque *franchigie*, cioè: « 1.° la libertà di tutti gli atti « dell'autorità e giurisdizione spirituale; « 2.° la libertà di comunicazione e corri- « spondenza tra la Santa Sede e tutti i « membri della Chiesa; 3.° la libertà di as- « sociazione o riunione; 4.° la libertà di « collazione di tutti gli ufficî ecclesiastici; « 5.° la libertà d' insegnamento. »

Ciascuna di queste libertà è riconosciuta *necessaria* dal governo italiano *a rendere la Santa Sede e la Chiesa veramente libera nell' esercizio della loro azione religiosa,* e l' insieme delle medesime sarebbe per *la Cattolicità,* secondo lo stesso Governo, quel talismano che non le permetterebbe *di temere per la libertà ed indipendenza della Sede Apostolica e della Chiesa.*

Non rade volte accade che gli oggetti veduti in distanza sono ben diversamente giudicati da quel che poi appaiono da vicino. Non altrimenti va la cosa riguardo alle esposte franchigie. Considerandole un pò

attentamente si riconosce che non sono quel-l'oro di coppella che a prima vista sembravano. Vediamolo alla prova.

La prima dalle cinque franchigie è esposta nell'articolo IX del progetto nel seguente periodo: *Il Sommo Pontefice è pienamente libero di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale* (1).

L'avvenire di questa dichiarazione, secondo gli autori del progetto, non può essere argomento di dubbi o timori. *Il gran-*

(1) La Giunta, ci dice l'on. Bonghi, prevedendo *impossibile che tra il Governo Italiano e la Santa Sede non nascano controversie* ha proposto al parlamento il seguente articolo: « Ogni caso di controversia per inosservanza ed eccesso delle prerogative sancite nei precedenti articoli è diferito alla competenza della suprema autorità giudiziaria del regno. » Questo è un lati*no* che non richiede schiarimenti, ed anche i miopi leggendo tale articolo, non possono non ravvisare che, se il medesimo venisse sanzionato, il ministero spirituale del Papato e della Chiesa dovrebbe essere sottoposto per legge al sindacato dell'autorità giudiziaria ed avere quel tanto di latitudine d'azione che a questa piacesse. Si potrebbe meglio *tutelare* la libertà del Papato e della Chiesa?

de principio di libertà, dice la loro relazione, applicata in Italia *a tutti i rapporti dell' umano consorzio*, questo grande principio, che ammettendo la *distinzione della Chiesa dallo Stato*, e non *la separazione che sarebbe una vera impossibilità in Italia*, riconosce *non dovere l' azione della Chiesa dipendere da quella dello Stato*, ma bensì che *l'una e l'altra società debba muoversi ed agire nella propria sfera di giurisdizione come è proprio dell' indole di due società amiche e sorelle*, questo grande principio si è, pensano gli autori del progetto, il baluardo sopra cui il Papato avrebbe sempre un sicuro appoggio e sostegno in modo da poter compiere *diu noctuque* a suo piacere le funzioni del suo ministero spirituale.

Dare l' ostracismo alla separazione dei due poteri; ammettere come principio la distinzione dei medesimi, e riconoscere che ciascuno ha la propria sfera d'azione, e che quindi l'azione della Chiesa non deve dipendere dallo Stato, questi senza dubbio sono ottimi pronunziati; però venendo alla pratica possiamo noi dire che con essi l'av-

venire della libertà del Papato è assicurato? Quando si rammenta esser sempre stato ammesso come aforismo che i due poteri han ciascuno la propria sfera d'azione, e questa determinata dal rispettivo loro fine, e che ciò non ostante, fra i medesimi avvennero in più epoche non poche collisioni e lotte, e ad un tempo si riflette a quell'avvertimento di Salomone che «il passato si ripete nel mondo,» non si può certamente con animo tranquillo e sereno far lieti presagi sopra l'avvenire della libertà del Papato per le dichiarazioni del mentovato articolo.

Sono belle parole, non v'ha dubbio, il *Sommo Pontefice è pienamente libero*; ma poi in fatto qual senso avrebbero? In fatto sarebbe forse il senso delle medesime essere il Sommo Pontefice pienamente libero di estendere efficacemente la sua azione a tutto ciò che egli giudicherebbe proprio del suo ministero spirituale, ovvero pienamente libero in quelle cose soltanto che si stimerebbero di sua competenza dai ministri presenti e futuri?

Ammettere il primo senso sarebbe un dire che giudicandosi dalla Chiesa un'usur-

pazione dei suoi diritti l'azione che il potere civile pretende appartenere alla sua sfera sopra il culto esterno, sopra l' insegnamento, le proprietà ecclesiastiche, le fondazioni e le istituzioni pie, gli ospedali, i monti di pietà, e via dicendo, il Papato potrebbe in virtù dell'articolo IX rivendicare alla Chiesa l'esercizio di questi suoi diritti violati, e per conseguenza che il Governo Italiano dovrebbe docilmente sottomettervisi. Che questo non sia stato il pensiero degli autori del progetto, mecenati come sono del moderno progresso, e dichiarati nemici dell' epoca medioevale della Chiesa, ognuno lo vede troppo chiaramente.

Resta dunque il secondo senso, ed in questo caso le parole: *il Pontefice è pienamente libero*, come mai possono dirsi una franchigia per l'azione del Sommo Pontefice ?

Piacciano o no ai fautori del progetto le nostre riflessioni, noi crediamo che meritino d'esser prese in seria considerazione. E per tagliar corto sopra questo argomento noi diremo, che non potendosi non ammettere che la proclamata piena libertà *del sacro ministero del Sommo Pontefice e della po*

testà spirituale della Chiesa Cattolica sarebbe alla fine dei conti, per la ragione della forza, esposta all'interpretazione degli statisti Italiani, dal beneplacito dei medesimi dipenderebbe necessariamente l'avvenire della libertà promessa al Papato nell'artic. IX del progetto.

Se questa possa dirsi una posizione che corrisponde alla libertà necessaria al Supremo Gerarca della Chiesa, se il trovarsi il Papato soggetto al giudizio degli Statisti Italiani riguardo alla latitudine d'azione che gli è propria, con di più la prospettiva di lotte e conflitti per sostenere le ragioni della Chiesa, se questa condizione di cose che ci presenta la dichiarazione dell' articolo IX col suo « *il Sommo Pontefice è pienamente libero* » sia un bene del Papato e della Chiesa, sono quesiti che noi lasciamo alla considerazione de' fautori del progetto.

VIII.

Passiamo ora a vedere i particolari a cui discende il progetto relativamente alla *piena libertà d'azione del Papato e della Chiesa.*

Una delle principali funzioni del ministero spirituale, e può dirsi una delle pietre fondamentali dell' edificio fondato da Gesù Cristo, si è il magistero apostolico del Sommo Pontefice sì rispetto a tutta la Chiesa sì alle singole sue parti. Di questo importantissimo argomento il progetto nell' articolo IX fa in primo luogo speciale menzione dicendo: « il Sommo Pontefice è pienamen-
« te libero di fare affiggere alle porte delle
« solite basiliche in Roma, o di pubblicare
« altrimenti tutti gli atti del suo ministero
« e quelli delle sacre congregazioni della
« Santa Sede senza che il Governo vi si op-
« ponga o permetta che venga opposto da
« chicchessia verun ostacolo di impedimento.

Contro questa dichiarazione ecco far capolino l' Enciclica *Respicentes* del 1. nov., col suo troppo celebre sequestro. Pochi giorni prima che essa apparisse in un giornale di Ginevra, il governo italiano aveva fatto in termini solenni pubbliche dichiarazioni sopra la libertà del Sommo Pontefice nell'esercizio del suo ministero spirituale. Per non contraddirsi col fatto, doveva esso mostrare al mondo cattolico come intendeva

la nuova posizione del Papa indipendente, doveva cioè, senza pur zittire, lasciar che l'atto Pontificio fosse liberamente riportato nei giornali d' Italia. Ciò sembrava troppo ovvio al pubblico, ma invece e a Torino e a Napoli e a Firenze e a Roma fu ordinato il sequestro di tutti i giornali che portavano l'Enciclica, dal che ne seguì e in Italia e al di fuori quel clamore che tutti ricordano.

Or bene dopo questo fatto così recente, come non dire potersi ripetere dell'articolo IX ciò che non ha guari si fu dei decreti e delle assicurazioni governative? Il pubblico, è vero, altamente biasimò il sequestro e lo disse un errore imperdonabile; però non ci vuole grande perspicacia di mente a supporre che un tale biasimo non poteva, dopo le recenti promesse di libertà al Papato, non essere stato dai ministri previsto, e posto nella bilancia politica del gabinetto per vederne il peso in confronto colle ragioni che consigliavano il sequestro.

Quali sieno state queste ragioni che preponderarono a preferire il pubblico biasimo, se le prerogative della Corona, o i diritti dello stato, o le istituzioni del Re-

gno, o l' ordine pubblico, se cioè per tutte o per taluna soltanto di queste ragioni, i ministri autori del progetto si indussero ad ordinare il sequestro dell' Enciclica, noi non sappiamo; però troppo bene intendiamo che queste ragioni sarebbero sempre altrettanti argomenti in mano dei presenti e dei futuri ministri per coprire i sequestri degli atti pontificii quando ad essi tornassero spiacevoli, ovvero, potrebbe qui pure soggiungersi quando si trattasse col sequestro di favorire un qualche potente alleato.

Ma la libertà *d' affigere gli atti pontificii alle porte delle solite basiliche,* (1) diranno qui forse i fautori del progetto, non va soggetta come i giornali a sequestri. Due parole su ciò.

Un giornale umoristico di questa libertà appunto si occupava nei passati giorni rap-

(1) Ricordando quì pure l' articolo della Giunta riferito nel precedente capitolo *sul valore legale ed effetto giuridico degli atti dell' autorità ecclesiastica, e sugli eccessi di questa decide l' autorità giudiziaria*, sarebbe il caso di vedere se cotesto articolo potrebbe dal governo alla circostanza applicarsi anche agli atti da pubblicarsi dal Sommo Pontefice.

presentando un atto pontificio senza *verun ostacolo od impedimento* affisso alla Basilica di S. Pietro e poi da certe mani misteriose stracciato. A poca distanza poneva la caricatura due individui in colloquio, uno dei quali in atto di dolorosa sorpresa, e l'altro che col volto sorridente gli indicava l'articolo IX del progetto, quasi gli dicesse: sempliciotto! di che ti sorprendi? fu forse impedita la libera affissione dell'atto pontificio? con l'affissione non fu forse eseguito alla lettera l'articolo IX? vorresti forse che il governo tenesse un drappello di armati a custodia degli atti pontificii con pericolo di far egli stesso la guardia a qualche condanna, a qualche fulmine che il Vaticano contro di esso scagliasse?

Lasciando stare, secondo l'espresso nostro proposito, la parte scherzevole del giornale, non si può al certo non riconoscere che la sostanza di questa caricatura rappresenta l'avvenire dell'articolo IX, cioè che la piena libertà d'affissione alle porte delle solite Basiliche sarebbe in fatto sempre soggetta all'arbitrio del governo.. Che poi o per ragioni interne di Stato o per favorire,

come testè abbiamo detto, qualche potente alleato, possa il governo far togliere gli affissi pontificii, ora per vie indirette, ora simulando di non poter ciò impedire in vista della pubblica opinione, sono cose che si comprendono al solo accennarle.

Queste brevi riflessioni sono per noi troppo concludenti: esse ci mostrano il magistero apostolico del Papato con tutta la franchigia dell'articolo IX, in una condizione d'incertezza sulla pubblicazione delle sue costituzioni, col pericolo di non poter rispondere all'urgenza delle circostanze; e di più ci obbligano a dire che il mondo cattolico non sarebbe mai sicuro dell'autenticità dei pubblici atti del Papato e della Santa Sede, anzi talvolta ancora costretto a patirne il difetto ed il ritardo. Se questo sia uno stato di cose che possa tornare utile al Papato ed alla Chiesa, ne lasceremo qui pure il giudizio ai fautori del Progetto.

IX.

La libertà di comunicazione e corrispondenza tra la Santa Sede e tutti i mem-

bri della Chiesa, che è la seconda delle cinque principali franchigie proposte dal governo italiano, viene svolta dal progetto in tre articoli.

Riportando qui pure alla lettera il contenuto dei medesimi, noi abbiamo in primo luogo nell' articolo XI la dichiarazione che « la Santa Sede corrisponde liberamente « coll' episcopato e con tutto il mondo catto- « lico senza veruna ingerenza del Governo « italiano. » Come pratica applicazione di questo articolo l' altro appresso ci dà ad intendere che « il sommo Pontefice ha facoltà « di stabilire nel Vaticano uffizio di posta « e di telegrafo, serviti da impiegati di « sua scelta; che l' officio postale pontificio « potrà corrispondere direttamente in pacco « chiuso cogli uffizî postali di cambio delle « estere amministrazioni, o rimettere le pro- « prie corrispondenze agli uffizî italiani; ed in « fine che i corrieri spediti in nome del Som- « mo Pontefice sono pareggiati nel regno ai « corrieri di gabinetto dei Governi esteri ». In fine a compimento di questa franchigia merita pure d' essere ricordato, secondo la relazione, l' articolo XIII che dice: «I legati

« ed altri rappresentanti del Sommo Pon-
« tefice, e di potenze estere presso Sua San-
« tità godranno nel regno di tutte le pre-
« rogative ed immunità che spettano agli
« agenti diplomatici secondo il diritto in-
« ternazionale (1). »

Nel riferire l'articolo XII abbiamo omesso di riportare le disposizioni riguardanti l'ordinamento degli officii postali e telegrafici pontificii, nelle quali la parte economica è specialmente considerata, cioè varie esenzioni di tasse in favore della Santa Sede ed una in favore dei Cattolici, che è per i «telegrammi diretti al Sommo Pon-
« tefice (2). »

Il motivo di questa omissione è stato già in altro luogo accennato. La questione così detta romana non è questione di quat-

(1) Per favorire la diplomazia il progetto Giunta ha stimato di porre il seguente articolo: *le sanzioni penali per le offese agl' inviati delle potenze estere presso il governo italiano, sono estese ai suddetti legati, nunzi e ministri.*

(2) Il progetto dolla Giunta non ha creduto di ammettere questo favore ai Cattolici pei telegrammi diretti al Sommo Pontefice.

trini, e quando il progetto corrispondesse all' intento come la Sovranità temporale della Santa Sede, quando cioè presentasse vere franchigie per la libera azione del Papato e della Chiesa, poco monterebbe se avesse tralasciato di occuparsi delle « esenzioni di ogni tassa » per certi trasporti e telegrammi, come si è dato premura di notare.

Venendo adunque alla parte che deve interessare il Papato ed i cattolici riguardo a questa franchigia, noi, considerando il tenore dei menzionati tre articoli, troviamo, che il primo di questi colla sua dichiarazione in termini generali vuol esser posto nel novero di quelle promesse, che, direbbe qui il deputato Toscanelli, « non possono confortare » la Chiesa, e sul cui avvenire non si può far certo veruno assegnamento. Siffatta deduzione ha le sue ragioni e le sue prove nei precedenti capitoli, e maggiori ancora nè avrà da quello che dovremo dire in questo e nel seguente.

Se lo stesso giudizio possa darsi dell' altra dichiarazione dell' articolo XIII, se aguzzando gli occhi sopra alcune eventualità

facili a supporsi, si presentino o no dei pericoli ai rappresentanti diplomatici riguardo al promesso godimento di certe prerogative, noi qui ometteremo di occuparcene. Considerato questo articolo come una guarentigia della libertà di corrispondenza tra la Santa Sede ed il mondo cattolico, è troppo evidente che questa guarentigia per i rappresentanti pontificii vuol essere apprezzata dalla natura dei mezzi di comunicazione che sarebbero a disposizione della Santa Sede, e che quindi nel giudizio di questi, che sono il soggetto dell'articolo XII, il suo pure si inchiude.

Eccoci adunque ad osservare il Sommo Pontefice nel Vaticano con un ufficio di posta e di telegrafo e con corrieri a sua disposizione pel trasporto delle corrispondenze della Santa Sede.

Se questa sia come la più bella figura del quadro pei fautori del progetto, noi nol sappiamo, però crediamo che, tutto sommato, l'articolo XII, considerato in astratto, può attirare meglio d'ogni altro l'attenzione del pubblico. Sì: il Papa con un proprio ufficio telegrafico che a tutte le ore può a suo piacere

corrispondere con tutto il mondo, sembra un gran che; ma poi in concreto, fissandoci un po' lo sguardo, come va la cosa? Quando si pensa che la libertà dell'ufficio telegrafico si riduce ad un filo che in un attimo può esser tagliato da qualche mezzo secreto del governo italiano, senza che alcuno possa con buone prove incolparlo del fatto, e che per rimettere questo filo sarebbe mestieri ricorrere al medesimo governo, il gran che dell'ufficio telegrafico perde il suo prestigio, e si vede non potersi del medesimo far capitale come di un mezzo sicuro e sempre pronto per la corrispondenza tra la Santa Sede ed il mondo cattolico.

Similmente il Papa con un proprio ufficio postale e con corrieri che vanno e vengono con pacco sigillato, pare al primo sguardo un'idea felice degli autori del progetto. Se però si considera che alla fin fine questi corrieri non sono d'un gabinetto che può disporre di tre o quattrocento mila fucili, e che la polizia potrebbe aprire il loro pacco sigillato, oggi sotto pretesto di fondate denunzie riguardo alle lettere consegnate all'ufficio postale pontificio, domani adducendo

alte ragioni di Stato, la necessità per es. di scoprire una trama che si nasconde nel pacco sigillato; da queste ed altre ipotesi, che possono avverarsi a volontà del governo, è d'uopo certo conchiudere che l'ufficio postale coi suoi corrieri pontificii, è ben lungi dall'essere una sicura guarentigia per la piena libertà di corrispondenza tra la Santa Sede ed il mondo cattolico.

Ma su ciò un'altra parola ancora. Esaminando questo punto come ogni altro del progetto, noi dobbiamo sempre tener l'occhio alla posizione della Santa Sede colla Sovranità temporale ed a quella che avrebbe col medesimo progetto. Dal confronto deve apparire se con questo la condizione del Papato sarebbe migliore, come si vorrebbe darci ad intendere. Or bene ponendo in bilancia da un lato la condizione della Santa Sede colla Sovranità temporale riguardo alla libera sua corrispondenza, e dall'altro quella in cui si troverebbe col progetto, chi non vede che con questo si presentano i pericoli sopra accennati in conseguenza della nuova posizione politica che vorrebbesi stabilire a Roma, e che con la Sovranità temporale questi pericoli non

possono esistere? Che se oltre a ciò si riflette esservi con questa Sovranità ancora il vantaggio delle corrispondenze per la via di mare col libero transito sul suo territorio, come non riconoscere che non solo non sarebbe nè migliorata nè eguale, notisi bene, ma assai peggiore anche sopra questo capo, la posizione della Santa Sede col *progetto delle garanzie?*

Queste osservazioni a noi sembrano di tale peso, da non dar luogo a risposta, e quindi potressimo far punto sopra questo capitolo, ma prima pensiamo che torni opportuno di trattenerci a considerare un vuoto, che riguardo alla libera comunicazione abbiamo riscontrato nel progetto.

X.

Dal breve cenno che abbiamo dato nel terzo capitolo sopra la divina missione del Papato, riesce troppo evidente che il Sommo Pontefice debba trovarsi in una posizione di potere non solo liberamente comunicare coi fedeli per mezzo di scritti e di corrispondenze postali, ma ancora e di dare a chiun-

que libero l' accesso alla sua Sede, e di liberamente recarsi come meglio giudica in ogni parte del mondo. Sopra questo gravissimo argomento noi ci ristringeremo a dimandare: dove sono nel progetto le guarentigie pel libero accesso alla Sede del Papato?

Quando non si voglia misconoscere quella massima evangelica che comanda di unire alla semplicità della colomba la prudenza del serpente, noi fissando un po' lo sguardo sopra l'avvenire della *libera comunicazione* promessa nel progetto tra la Santa Sede ed il mondo, non possiamo far a meno di considerare questo avvenire senza ad un tempo aver l' occhio alla nuova condizione politica che si vorrebbe stabilita in Roma. Osservata sotto questo punto di vista la *libera comunicazione*, per noi, con tutta la buona volontà di mostrarci SIMPLICES IN MALO, come prescrive l' Apostolo ai Romani, il libero accesso alla Santa Sede ha un'avvenire esposto a pericoli forse maggiori che gli altri articoli del progetto.

Per noi la polizia che ha, siccom'è noto, il privilegio di spiccar ordini senza esser le

più volte obbligata a giustificarne i motivi, sarebbe sempre pel governo italiano il mezzo termine per impedire l'ingresso, o far d'improvviso partire da Roma chicchesia. Di questo mezzo termine, noi diciamo, esso potrebbe servirsene alle richieste ora di questo ora di quell'altro governo suo amico, che non vedesse di buon occhio qualche suo soggetto a Roma; e con questo mezzo termine, dobbiamo pure soggiungere, esso avrebbe a suo libìto un pretesto per fare una rappresaglia od una ostilità oggi con uno, domani con un'altro Stato suo nemico.

A queste supposizioni, che nessuno dirà parto di fantasie orientali, aggiungasi quella della guerra, cui l'Italia come ogni altro Stato sarebbe esposta. Qui non è il caso di ricorrere alla polizia: il motivo della patria in pericolo con nemici nel suo seno, si presenterebbe come un' imperiosa necessità al governo italiano per giustificare al pubblico il rifiuto d'ingresso o l'ordine dello sfratto agli individui della nazione, con cui dovesse misurare le sue forze.

Ora con queste tre ipotesi in prospettiva si può egli non prevedere impedito per

la nuova condizione politica della città eterna il libero accesso alla medesima, od il suo soggiorno, agli individui quando di una quando di un'altra nazione? Di più sarebbe egli uno spinger troppo oltre le cose additando, nei casi di guerra, la Santa Sede isolata da tutto il mondo cattolico?

Questi quesiti, senza voler pescare più a fondo, dovrebbero essere un tèma di serie considerazioni pei fautori del progetto. Le difficoltà e le complicazioni che, riguardo alla libera comunicazione, avrebbero il Papato ed il mondo, derivando, come ognuno vede, dalla nuova condizione politica della metropoli del Cattolicismo, dal suo essere di Capitale e Sede del governo ìtaliano, dovrebbero chiamare i medesimi a dare uno sguardo alla Santa Sede colla sua Sovranità temporale. Questo sguardo mostrerebbe ad essi ben altra essere sopra questo proposito la posizione del Papato; non mai presentarsi colla sua sovranità temporale le accennate difficoltà e complicazioni, sempre a tutti libero l'adito all' eterna città, sempre sicura la sua dimora; e quindi, di conserva con noi troverebbero essi doversi conchiu-

dere che questo solo punto del progetto è un argomento più che sufficiente a provare che col medesimo gli interessi del Papato e della Cattolicità sarebbero, non già di molto, ma in tutto pregiudicati.

XI.

Ponendo mente agli articoli che abbiamo finora esaminato noi dobbiamo dire che quel piacevole e ridente cammino che ci era stato annunciato ci riuscì invece assai molesto e penoso. Un terreno sempre incerto e difficile, dovunque ostacoli e pericoli, non mai un punto dove l'occhio potesse con piacere riposarsi. Ora però abbiamo un motivo di conforto, ed è che possiamo dire d'esser quasi alla meta che ci eravamo proposti, poichè avendo discusse le cose principali del progetto, dai ragionamenti tenuti si hanno gli argomenti per gli altri suoi articoli. Veggiamolo alla prova.

E quì prendiamo subito in considerazione le due dichiarazioni che ci danno gli articoli VIII e X riguardo alle Sacre Congregazioni ed agli ecclesiastici addetti alla

Santa Sede. Nel primo si stabilisce esser *vietato di procedere per qualunque* motivo *a visite, perquisizioni o sequestri di carte o documenti* ecc. delle *Sacre congregazioni;* (1) nel secondo si ammette che *i Cardinali ed altri ecclesiastici non possono essere in alcun modo ricercati o* molestati *per la parte che a cagione delle loro funzioni abbiano prese a Romo* ecc. (2).

(1) Alla Giunta è sembrata troppo larga l'immunità ammessa dal ministero per le congregazioni, e perciò ha proposto l'articolo seguente alla sanzione del parlamento: *L'autoritd giudiziaria decide sulle dimande di esibizione o rilascio, in originale o in copie, di documenti esistenti presso codesti ufficii, quando non siano accolte.* A che si ridurrebbe con questo articolo l'immunità per le congregazioni?

(2) *Alla maggioranza della Giunta è parso*, ci fa inteadere la relazione dell'on. Bonghi, *doversi allargare il progetto ministeriale* per i Cardinali, *coll'accordare ai medesimi* non già *la stessa sorte d'immunità di procedere che la legislazione italiana accorda a taluni funzionarii pubblici, ma la sola inviolabilità durante il Conclave, dovendosi considerare in*

Il carattere di questi due articoli non si distiugue per nulla da quello di vari altri che abbiamo esaminati, e però noi non potressimo qui fare a meno di servirci degli stessi argomenti e dire: se non ottime, buone sono certo queste due proibizioni; ma poi come andrebbe la bisogna? qual sicurezza avrebbero le sacre congregazioni che la polizia con tutto il *suo qualunque motivo* non si presentasse un bel giorno col pretesto che all'ombra dell'immunità dell'articolo VIII si ascondono documenti d'alto rilievo per l'ordine pubblico e per lo stato? qual sicurezza i cardinali e gli altri ecclesiastici che il governo alla circostanza di qualche loro *atto ecclesiastico* ad esso importuno, non facesse una perquisizione al loro domicilio, simulando d'avere prove secrete che sono cospiratori contro il nuovo ordine politico di Ro-

questo interregno il Sacro Collegio investito d'una Sovranità attuale. Ecco in questo *allargamento* ristretto al Conclave, e necessitato da ragioni politiche, la generosità porporeggiante della Giunta nel sottoporre i Porporati Principi della Chiesa a *taluni funzionari pubblici* del Regno.

ma, ed anche non rechi loro per certe disposizioni o editti o Decreti qualche molestia, pretendendo non esser i medesimi della loro sfera spirituale, ma bensì un'attentato ai diritti della corona e un pericolo per la pubblica tranquillità?

Se a queste nostre supposizioni si volesse fare la tara, dicendo che noi guardiamo quì l'avvenire del progetto sotto i più foschi colori, ci tornerebbe facile il rispondere che le nostre ipotesi, vogliasi o no, devonsi ammettere per lo meno fra i futuri contingenti e quindi soggiungeremmo: con la Sovranità temporale non si presenta alla Santa Sede questo futuro contingente, dunque col progetto la condizione della medesima non sarebbe migliore, come si va decantando con note e dispacci, ma, nonche eguale, di gran lunga peggiore. Questa conchiusione, lo sappiamo bene, non discende da un nuovo argomento, però ha il merito di tornare appropriata ed opportuna anche per questi due articoli ora discussi.

XII.

Il rilevante soggetto delle *riunioni ecclesiastiche* è pure un punto del progetto che vuol essere osservato. Di esso se ne occupano gli articoli V e XI, questo dicendo che, *i concilii i capitoli ecc. possono tenersi senza bisogno di alcuna permissione del governo,* quello dichiarando che *il grverno del Re, ove ne sia richiesto protegge ed assicura con l'assistenza della forza armata la libertà del Concilio.* (1).

Ristringendoci quì ad osservare le disposizioni riguardanti la principale riunione ecclesiastica, quale si è il Concilio, noi, nel vedere ammessa dal governo cotesta riunione senza domandarne nemmeno in antece-

(1) Non si leggono nel progetto della Giunta queste due dichiarazioni, per cui non si potrebbe assicurare che fosse libero, secondo essa, il sommo pontefice di convocare il concilio *senza alcuna permissione del governo;* mentre si deve dire che il suo progetto ha escluso *l'assistenza delta forza armata che per la libertà del concilio* prima si proponeva.

denza un semplice avviso, e di più assicurata alla medesima in termini tanto generali l'assistenza della forza, colla memoria che abbiamo ancor fresca d' un Concilio, ravvisammo che praticamente considerati i due mentovati articoli si potrebbero definire col nostro poeta « lunghe promesse coll'attender corto. »

Ed invero chi si ardirebbe di dire che il Papa in forza dei due articoli del progetto, potrebbe a suo piacere convocare liberamente a Roma i Vescovi dei due emisferi, cioè a dire un due mila ecclesiastici senza prima sentirne il Governo? Per noi il tralasciare questa precauzione, sarebbe un porre a repentaglio il buon esito del Concilio. Ciò non ha duopo di commenti, e quindi noi crediamo di poter soggiungere: dunque col pregetto, essendo Roma Capitale d'Italia, la libertà del Papato riguardo al Concilio ha dei vincoli, dunque anche sotto questo rapporto la posizione del Sommo Pontefice colla sua Sovranità temporale è ben differente da quella che gli darebbero le franchigie del progetto. Con la sua Sovranità Egli ci apparisce libero di riunire a suo ta-

lento in Roma l' Episcopato a Concilio siccome fece l'anno scorso; con le franchigie del progetto dovrebbe aver delle considerazioni e dei riguardi alla condizione politica della Capitale d'Italia.

Ma supponiamo che il Goveuno non credesse di poter avversare per ragioni di politica interna od estera la convocazione del Concilio; e facciamo l'ipotesi che i Venerandi Padri trattassero argomenti al medesimo spiacevoli, cioè certi diritti della Chiesa come quelli del patrimonio della Santa Sede, delle proprietà ecclesiastiche e via dicendo, in un senso contrario alle sue idee ed ai suoi fatti. Questa ipotesi non è una nostra fantasia; sarebbe il fatto dello *schema de Ecclesia* pubblicato per violazione di secreto l' anno passato durante il Concilîo. Or bene riflettendo a questo caso, si potrebbe forse pensare che il governo del Re starebbe alle porte dell'aula conciliare colla sua forza armata a proteggere discussioni contrarie ai suoi principii e a difendere la pubblicazione solenne di certi decreti e di certe condanne facili a prevedersi ? Per rispondere affermativamente a questa interrogazione ci vorrebbe

una semplicità adamitica, e quindi volendo qui pure fare una scorciatoja soggiungeremo: dunque il nostro giudizio sopra i due articoli del progetto era troppo fondato, dunque col nuovo ordine di cose che si vorrebbe stabilire nella metropoli del Cattolicismo la libertà del Concilio è ben lungi dall' essere sempre protetta ed assicurata.

Cotesto soggetto poteva senza dubbio avere un maggiore sviluppo, investigando, per esempio, come sarebbero andate le cose l'anno passato, riguardo alla sessione del 18 Luglio, coi *memorandum* con le note e coi dispacci che si fecero dai gabinetti contro la dottrina nella medesima definita, se, in luogo della Sovranità temporale, la Santa Sede fosse stata tutelata dal governo italiano. L'argomento si sarebbe certamente molto bene prestato per altri corollarii contro il progetto, ma noi abbiamo creduto di omettere una siffatta ricerca, rammentando che nelle discussioni una certa misura di ragioni e di prove ha pure il suo pregio e valore.

XIII

Quell'avvenire che con tutti i cattolici i quali fanno ora per tale intento incessanti voti e preghiere, confidiamo sarà cosa lontana, cioè il Conclave, è un punto che il progetto accenna nell'articolo V, promettendo per la libertà del medesimo la stessa assistenza della forza armata che dichiarò di permettere pel Concilio (1), L'importanza di questo argomento ci obbliga nostro malgrado a dirci sopra alcune parole.

Un' illustre Porporato Senatore di Francia, or sono dieci anni, chiamò l'attenzione dei suoi colleghi sopra l'avvenire della Chiesa, quando si volesse togliere alla Santa Sede la sua sovranità temporale e costituire Roma capitale d' Italia.

Per provare come fosco si presenti l'orizzonte di quest' avvenire egli toccò varii

(1) Quì pure come pel concilio, il progetto della Giunta ha escluso l'assistenza della forza armata che l'articolo V del progetto ministeriale prometteva.

argomenti e fra gli altri quello del Conclave.

Quando si verrà, egli diceva, all' elezione d'un successore alla Cattedra di S. Pietro, il Sovrano, il governo del Regno d' Italia, non si studierebbero forse di influire perchè riesca eletto uno che sia di loro aggradimento? Con questa interrogazione il Porporato Senatore veniva a dire a quel consesso che, ponendo mente al Conclave con Roma sede del governo Italiano, l' elezione del Pontefice poteva dar luogo a gravi sospetti, dissensioni e scissure nel mondo cattolico.

L' osservazione di questo porporato si potrebbe, forse dire una figura rettorica? Se si volge lo sguardo al passato e si rammentano le influenze che esercitano sull' elezione de' Pontefici, gli Imperatori del sacro Romano Impero prima di Alessandro III, se si pensa alla trista epoca dei Papi in Avignone ed allo scisma di Occidente, e si riflette al citato proverbio di Salomone che il passato si ripete nel mondo, non si può certo negare che l'osservazione dell' illustre Porperato è meritevole di serii riflessi.

Si fa presto a dire: i tempi sono cambiati: all'ombra del gran principio di mutua libertà per la Chiesa e per lo Stato il passato non è più a temersi. Sì, belle frasi sono queste; quando però si considera che *le due società per indole amiche e sorelle*, come osserva la relazione, *vivono una vita comune*; quando si pon mente al grande prestigio che ha il papato in Italia e nel mondo e conseguentemente al sommo interesse pel governo d' Italia di avere al suo fianco un Pontefice *d' indole amica,* come pensare che questo governo non si dia alcun pensiero del Conclave? Con quali prove assicurare i Governi ed i popoli cattolici che nella elezione del pontefice non si avrebbero dei riguardi al proposto al prediletto dal Re d' Italia e suo governo?

Sopra questi quesiti noi potressimo intrattenerci a lungo, ma stimiamo che basti l'averli annunciati per dire d'aver qui pure proposto un grave argomento di considerazione ai fautori del progetto, onde riconoscere come col medesimo la posizione della Santa Sede tornerebbe assai pericolosa per la Chiesa anche rispetto al Conclave.

XIV.

Per poter dire di nulla aver ommesso che meritasse uno sguardo, due punti del progetto ci restano ancora ad osservare.

Riguarda il primo l'insegnamento ecclesiastico, ed è esposto nell'articolo XIX in questi termini: i *Seminari, le accademie e gli altri istituti cattolici fondati in Roma per la educazione e coltura degli ecclesiastici continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del regno.*

Due sole brevi riflessioni noi faremo sopra questa dichiarazione. La prima si è che considerando il suo avvenire non possiamo metterlo in buona prospettiva, poichè rammentando le eventualità che abbiamo notate nel capitolo X il suo orizzonte ci mostra quà e là delle nubi. In secondo luogo osserveremo che, anche volendo escludere ogni timore sul suo avvenire, non crediamo di riconoscere che il progetto meriti per cotesto suo articolo una parola di

lode. *L'insegnamento ecclesiastico* soltanto osserva la relazione, è, *la materia del medesimo*, e noi per tale riflesso troviamo non poter ciò dare argomento ad encomii. Le ragione è chiara: anche il governo del gran Sultano avrebbe riconosciuto cogli stessi termini dover questo insegnamento dipendere unicamente dalla Santa Sede senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche.

Seguiamo la stessa brevità riguardo all'altro punto che ha per oggetto le relazioni della Chiesa con lo Stato, cioè *la Chiesa libera in tutta l' Italia nella scelta dei suoi ministri d' ogni grado, e la cessazione del* regio exequatur *del* regio placito, *del giuramento dei Vescovi al Re, e della legazia apostolica di Sicilia*. Sono queste le disposizioni degli articoli XVI, XVII e XVIII che in compendio ci dà la relazione (1).

(1) Questo punto del progetto governativo è stato in modo speciale ristretto dalla Giunta. L'articolo XVIII che dichiara *abolita la legazione apostolica in Sicilia* fu soppresso, ed una notevole falcidia fu fatta alle disposizioni dell'articolo XVI, non ammettendosi, che per le

La libertà della Chiesa per le nomine dei suoi ministri, che viene detta dalla medesima relazione *un' abbandono della regia prerogativa,* è stata ammessa dal governo

Sedi Vescovili, quella piena esclusione dell'ingerenza governativa che in esso si legge riguardo alle *nomine dei beneficii maggiori e minori, dignità, cariche ed uffici della Chiesa in Italia.* Di più quì dev' essere avvertita quella dichiarazione della medesima Giunta che abbiamo riportata sotto il capitolo VIII pag.
In fine ricorderemo che il progetto della Giunta ha un' art. particolare il quale rinvia, come dice la relazione dell' on. Bonghi, *ad una legge ulteriore la definizione della materia beneficiaria e della proprietà eeclesiastica, e intanto confina l' azione del Governo rispetto alla collazione dei beneficii maggiori e minori all'immissione in possesso nelle temporalità, lasciando per ora le provvisioni dell' autorità ecclesiastica che la riguardano, così come sono soggette al* REGIO EXEQUATUR e PLACET, *non meno di quelle che si riferiscono all' alienazione e destinazione dei beni ecclesiastici.* Trattandosi di una legge *ulteriore* che non si sa se, quando, ed in qual senso si farà, torna superfluo l'occuparcene.

sì perchè *si considerò che la ingerenza del governo nella nomina dei vescovi sarebbe assolutamente incompatibile col sistema di libertà ecclesiastica che si vuole inaugurare, sì perchè cotesta ingerenza non ha corrisposto al fine per la quale si esercitava.* Il regio exequatur poi ed il regio placito ecc. furono riconosciuti *vincoli imposti alla Chiesa, ed aboliti come necessaria conseguenza della libertà* che devono avere *le due società amiche e sorelle.* Ecco i criterii che consigliarono la compilazione dei menzionati tre articoli.

Rinunciare alle nomine dei beneficii riconoscendo che l' ingerenza per le medesime *non ha corrisposto al fine,* non vuole certamente dire, fare un sacrificio, ma solo privarsene come di cosa di cui non si fa alcun conto. Quì dunque non c' è alcun titolo di merito. Abolire certe consuetudini dichiarandole *vincoli imposti alla Chiesa,* nemmeno questo è un' atto a cui si debba tributare una speciale parola di lode.

Ma le nomine alle Sedi vescovili si possono poi dire, come vorrebbe la relazione, una *regia prerogativa* inerente alla corona,

o non devono invece chiamarsi un privilegio apostolico che in certe circostanze si perde senza che sia duopo di rinuncie?

Questo quesito ci porgerebbe larga materia per investigare un pò a fondo la natura della *regia prerogativa*, per quindi vedere se e quale peso abbia l'esposta rinuncia di nomine; ma nol facciamo, riflettendo che tale disquisizione poco gioverebbe al nostro intento.

Similmente nulla diremo sopra l'avvenire di questi tre articoli, perchè alla fin fine dovressimo ripetere cose già dette, e poi, ciò che più monta, perchè in questo nostro esame noi gli abbiamo sempre avuti dinnanzi la mente, supponendoli fedelmente eseguiti. o meglio non considerando mai nelle cose in essi comprese, motivi di difficoltà per la nuova posizione proposta dal progetto al Papato. Da questi articoli adunque il nostro esame potrebbe essere modificato soltanto nell'ipotesi che l'avvenire dei medesimi non corrispondesse, ed in questo caso le modificazioni da farsi tornerebbero in senso peggiore pel progetto.

XV,

Eccoci adunque al termine del nostro esame, ecco compiuta quella ricerca calma ed attenta che ci proponemmo di fare sopra le franchigie ideate dal governo italiano per l'indipendenza del Papato e della S. Sede.

Volendo ora dare uno sguardo sintetico sopra la nostra disquisizione, come s'usa fare dopo un lungo e laborioso viaggio sopra il cammino percorso, noi crediamo che osservati gli argomenti da noi addotti contro le varie guarentigie proposte per la libertà del Sommo Pontefice, si debba conchiudere: col progetto il Papato, posto da Dio nel mondo per illuminare e guidare l'umanità, non sarebbe più quel mistico faro che in ogni tempo e in ogni dove spanderebbe la benefica sua luce; non più sarebbe quel sicuro porto di libero accesso in ogni stagione a tutto il mondo, come importa la natura della sua sublime missione. E se volessimo qui servirci di un qualche paragone, si potrebbe rassomigliare la nuova posizione del Papato col progetto a quella d'un

ricco Signore che un bel giorno si trova obbligato da un potente suo vicino a restringersi in un appartamento del suo palazzo, con facoltà di conservare certi suoi domestici, e con di più varie speciose dichiarazioni e promesse di vita libera ed indipendente, come, anzi meglio, di prima; in fatto però obbligato a non pochi vincoli e restrizioni, come a dire a vedersi ora chiuso l' ingresso del palazzo, ora impedito l'accesso di questo e di quello, ora perquisiti e processati i suoi domestici, non adducendosi, bene inteso, dal *nuovo padrone* altre ragioni che la inesorabile necessità di tutelare i proprî interessi o di assicurare il fatto compiuto.

Questo paragone quadra a capello al caso nostro. Restrizioni e vincoli di libertà abbiamo nel Papato col progetto e nel ricco signore col suo speciale appartamento; inerenti alla natura stessa della nuova poposizione di questo sono le restrizioni ed i vincoli che deve sofferire, e del pari inerenti alla natura della nuova posizione del Papato sono le difficoltà, i vincoli e le com-

plicazioni, cui colle franchigie del progetto dovrebbe la sua missione andar soggetta.

Noi sappiamo bene che questo nostro discorso non piacerà ai fautori del progetto. Le guarentigie stabilite pel Papato, essi ci vanno dicendo, non vogliono considerarsi soltanto come una delle tante altre leggi votate dalle camere, che poi nell'esecuzione sono soggette ad una certa elasticità di interpretazione e quindi esposte ad infrazioni ed epicheie. Il caso nostro è ben differente: si tratta d'un progetto che, oltre il carattere di legge, dovrebbe avere quello di patto internazionale: si tratta di un atto solenne, di una formale obbligazione che avrebbe il governo italiano verso la cattolicità e verso i governi di osservare alla lettera i singoli venti articoli del Progetto; in una parola lo stesso interesse del gabinetto italiano è qui impegnato per evitare proteste e reclami e complicazioni da parte delle nazioni cattoliche e dei loro Sovrani e governi.

È questa l'obbiezione che noi avevamo già preveduta nel capitolo IV, e la cui

risposta, per evitare ripetizioni, abbiamo giudicata più opportuna a questo luogo.

Prendiamola adunque senza più in seria considerazione. Osservato il tenore della medesima, per prima cosa sarebbe da investigare se sia probabile che il progetto delle *garanzie* convertito in legge possa divenire un patto internazionale.

Fra le ragioni pro e contro che si potrebbero addurre riguardo a cotesta ricerca, noi crediamo più probabili le negative; però, siccome non pretendiamo che il nostro avviso debba essere tenuto come un pronunziato diplomatico che non ammette replica, così ammettiamo pure l' ipotesi che il Progetto divenga un patto internazionale conchiuso in nome della Santissima Trinità, come tutti i Trattati solenni, ovvero un *quid simile.*

Considerando adunque senz'altro il Papato colle franghigie del progetto divenuto un patto internazionale, noi quì subito dimandiamo: in pratica corrisponderebbe forse per ciò la nuova posizione del Papato alla natura della sua missione? in pratica le franchigie sarebbero forse per ciò eseguite

in quel modo che a questa sublime missione si conviene? in pratica il Papa dimorante in Roma col Re d' Italia e suo governo, sarebbe forse come se non ci fosse questo Re e questo governo, cioè con quell'azione libera che aveva colla sua Sovranità temporale?

Quando noi fissiamo la mente in modo speciale a quelle difficoltà e complicazioni che, come abbiamo esposto, deriverebbero al Papato dall' essere Roma capitale e sede del Regno d'Italia, quando cioè riflettiamo che certe condizioni proprie ad ogni Stato e governo, come sono la guerra, le relazioni or buone ora ostili con questa o quella nazione, importano necessariamente ostacoli ed imbarazzi alla missione del Papato, quando dalla coesistenza dei due poteri in Roma apparisce che l'azione del Papato non può non avere dei vincoli per le condizioni politiche a cui sarebbe sottoposta la capitale d'Italia, si deve necessariamente ammettere che le argomentazioni e le conclusioni che abbiamo fatto contro il Progetto, conservano tutto il loro peso e valore an-

che nell'ipotesi che il medesimo divenga patto internazionale.

Ed in vero, se noi prendiamo in disamina le varie supposizioni che abbiamo fatte per vedere l'avvenire dei venti articoli del progetto; se osserviamo i motivi o pretesti che avrebbe il governo italiano, siccome abbiamo accennato, per infrangere od eseguire a suo libito con detrimento del Papato le disposizioni dei venti articoli, chi non vede che questi motivi o pretesti avrebbero sempre presso i gabinetti alla circostanza il loro prestigio? Avvenendo l' infrazione dell' immunità del domicilio pel Papa per un caso simile a quello del Mortara e del Coen, l'espulsione di questo o di quello per ragioni di polizia, l'apertura d'un pacco sigillato sotto colore di scoprire una trama, o la proibizione d'ingresso a Roma agli individui delle nazioni nemiche, e via dicendo, che cosa avrebbero a dire i gabinetti contro questi fatti giustificati da siffatti motivi? Quando il gabinetto italiano ad un reclamo di qualche governo chiarisse il suo fatto adducendo le sue leggi, i suoi diritti, le ragioni d'ordine pubblico, la salute pubblica, il suo onore, gli interessi

della sua nazione compromessi, che potrebbe rispondere quel governo? Sarebbe forse qui il caso di una conferenza europea? ma chi non sa le difficoltà che sempre sorgono per siffatte riunioni, e come i motivi politici, i riguardi di gabinetto, le ragioni di speciali interessi, che vengono sempre posti sulla bilancia diplomatica, potrebbero o impedirla, o fare che l' areopago discordasse nell' apprezzare la materia in discussione?

Con questi quesiti si dovrebbe far punto sopra questa obbiezione; ma pensando che i fautori del progetto potrebbero qui dirci che la Santa Sede, anche colla sua Sovranità temporale, è esposta a certe burrasche e tempeste, torna opportuno di rispondere anche a ciò con brevi parole. A tale intento facciamo il parallelo fra la posizione della Santa Sede colla sua Sovranità e quella che avrebbe col progetto, e senz'altro diciamo: il Papato con uno Stato ristretto e pacifico, com' è il suo dominio temporale, non potendo nè provocare nè prender parte a complicazioni politiche, dalle quali ne deriverebbero pericoli ed ostacoli alla libertà della sua missione, non può avere

certi timori sul suo avvenire; il Papato col progetto, non potendo impedire che Roma Capitale d'un gran regno fosse cagione di siffatte complicazioni politiche, o parte delle stesse come ogni altra grande nazione, deve necessariamente avere certi timori sul suo avvenire, non può cioè non prevedere che dovrebbe provare quelle conseguenze funeste alla sua libera azione che colle medesime complicazioni sono connesse. Di più, il Papato con la sua Sovranità, prescindendo da avvenimenti straordinarî, ha in questa un elemento che l'assicura sulla libertà della sua missione; il Papato col progetto ha nella nuova condizione politica di Roma un elemento che gli cagionerebbe non solo burrasche ben più procellose negli avvenimenti straordinarî, ma ancora, un'esistenza di permanente incertezza, con non pochi vincoli e restrizioni alla sua libertà, che, come abbiamo in varî capitoli accennato, sono inerenti al nuovo stato di cose che avrebbe la metropoli del Cattolicismo.

Le osservazioni che si presentano con questo parallelo, insieme alle altre, ci sembrano troppo concludenti per non dover ri-

conoscere che anche ammesso il progetto qual patto internazionale, per la missione della Santa Sede si presentano egualmente ostacoli e difficoltà siccome conseguenze della coesistenza del Papa e del Re d'Italia e suo governo in Roma. È mestieri quindi ripetere, tornare molto a proposito il paragone da noi citato, e potersi in ultima analisi con due parole caratterizzare il progetto delle guarentigie, dicendolo — radicalmente, o meglio, essenzialmente vizioso.

XVI.

Chi considera l'esame da noi ora compiuto, non potrà indubbiamente negare che non sieno stati in esso trattati, non diremo già con belle forme, ma certo con buone ragioni i varî punti del progetto che meritavano d'essere avvertiti. Con questo noi non intendiamo d'aver discusso sotto ogni aspetto tutto ciò che riguarda la nuova posizione che si vorrebbe dare al Papato.

No; varie cose ci resterebbero a considerare, da cui quel quadro dell'avvenire della Santa Sede che ci dà il progetto, ci

apparirebbe con colori ancora più foschi. Per amore di brevità ad una sola daremo uno sguardo, e questa sarà l' ipotesi della coesistenza amichevole della Santa Sede col governo italiano in Roma, che è l' ideale con cui il medesimo governo chiude la sua relazione.

A primo colpo d'occhio sembrerebbe questa una scelta poco felice, sembrerebbe cioè non poter la medesima essere materia da discutersi in senso sfavorevole al progetto. Eppure dandoci un secondo sguardo la cosa va ben altrimenti.

E di fatto se noi, anche omettendo la storia dei Papi in Avignone, ci fermiamo soltanto a rammentare le voci che correvano all'epoca del soggiorno di Pio IX a Gaeta, ed in modo speciale i proclami di Napoleone III nella guerra d'Italia del 1859 con l'eco del giornalismo francese ed italiano contro l' influenza austriaca a Roma, noi veggiamo che l'accennata ipotesi torna troppo opportuna. Qui il ragionamento è chiaro e breve. Se tanto scalpore si fece in documenti così solenni sopra l' influenza austriaca negli atti della Santa Sede per i

buoni rapporti esistenti fra le due corti; trovandosi in armonia il Papato col Re d' Italia e suo governo, sarà questo uno stato di cose da cui i governi non saprebbero all'occasione trarre profitto? Se la lontananza, dobbiamo qui soggiungere, di tante migliaia di leghe fra Vienna e Roma non impedì che trovassero un' eco le voci sparse allora a pregiudizio della Santa Sede, che cosa non si direbbe posta la coesistenza amichevole dei due poteri in Roma?

Questi quesiti si risolvono col solo annunciarli, poichè è troppo chiaro che la coesistenza amichevole potrebbe esser sempre pei governi un'arma in mano in certe circostanze per muovere sospetti sopra la libera azione del Papato. Di quest' arma ogni governo potrebbe sempre servirsene come di buon pretesto per ricusare obbedienza agli atti e decreti del Papato, o almeno per iscemare presso il pubblico il loro prestigio. Rappresentare con bei colori che il governo d' Italia con la sua politica astuta si è guadagnato l'animo del buon Pontefice, che con le sue arti ha potuto cattivarsi buon numero dei cardinali consiglieri del medesimo,

che ha dalla sua molti prelati che più avvicinano il Papa e via dicendo, sono strumenti che i diplomatici saprebbero all'occasione molto bene adoperare.

Ecco adunque la nuova posizione del Papato sotto il più bell'aspetto, con la migliore delle ipotesi considerata, qual prospettiva presenti del suo avvenire. Essa, è mestieri riconoscerlo, ha in sè medesima un elemento, un germe che potrebbe sempre tornare a grave pregiudizio della Santa Sede e della Chiesa; il qual germe ed elemento, è duopo soggiungere e stamparlo bene nella mente, non può in alcun modo esser sottratto dal progetto, qualunque sîa il carattere di Trattato o di Patto internazionale che potesse in seguito avere.

Tant' è: più si riflette sopra la condizione del Papato colla sua Sovranità temporale e coll'avvenire del progetto, e sempre meglio si riconosce che il Papato anzi-
« chè trovarsi colle promesse franchigie in
« una posizione così elevata ed indipendente
« che null'altro lo farebbe avvertito della
« mutata sua condizione politica, se non
« l'alleviamento di un gran carico del tutto

« estraneo al sacro suo ministero», per la mutata condizione risentirebbe invece la perdita d'un alleviamento che esso trovava nel potere temporale col soprapiù di un insopportabile peso inerente alle proposte franchigie. Per il che qui può dirsi che furono in vero pronunziati di uomini d'alta mente quello, fra gli altri, di Federico II a Voltaire : « Conquistato lo Stato del Papa, il pallio « è nostro, la scena è finita . . . . . a poco a « poco ogni Stato si allontanerà dall' unità « della Chiesa, e finirà coll' avere nel suo « regno una religione, come una lingua a « parte. » e l'altro di Napoleone I, che dando uno sguardo alla missione del Papato nel mondo, trovava essere « pel governo delle « anime il potere temporale la migliore, la « più benefica istituzione che si possa im- « maginare,è diceva: *ce sont les siècles qui* « *ont fait cela, et ils l'ont bien fait.*»

Con questi pronunziati noi poniamo il sigillo al nostro esame del progetto delle franchigie. Le osservazioni che abbiamo fatte in questi sedici capitoli chiameranno, confidiamo, l'attenzione dei fautori del medesimo; anzi vogliamo carezzare la speranza

che essi sapranno ravvisare non solo non potere le proposte franchigie ispirare fiducia per l'avvenire del Papato e della Santa Sede, ma essere apportatrici di giorni infausti e di dure prove alla Chiesa.

Che se la causa nazionale fosse quel prisma che fa ai medesimi vedere sotto altri colori il progetto, noi ricorderemo loro la parola, certo per essi autorevole, dello stesso Governo italiano, il quale, come si desume dalla relazione, afferma chiaramente che la causa religiosa del Papato deve avere il prestigio sopra la causa nazionale, poichè *la causa religiosa è di tale e tanta importanza, da non dovere sottostare a qualunque altra.*

E qui faremo punto senza voler indagare l'avvenire, ma però con piena fiducia che la nostra fede ai trionfi avvezza supererà anche questa prova. La storia della Chiesa ci mostra non rade volte tutto salvo nel punto in cui tutto sembrava perduto, e confidiamo che la Provvidenza vorrà riserbare anche una simile sorpresa al pontificato di Pio IX.

Progetto di legge
presentato dal Ministero alla
Camera Legislativa.

Art. 1. La persona del Sommo Pontefice è sacra ed inviolabile.

Al Sommo Pontefice sono dovuti in tutto il regno gli onori sovrani, e gli sono mantenute le preminenze onorifiche riconosciutegli dai sovrani cattolici.

Art. 2. Il Sommo Pontefice può conservare le sue guardie di palazzo.

Art. 3. É conservata l' annua assegnazione di lire 3,225,000 ch'era iscritta nel bilancio romano a titolo di *fondo pel trattamento del Sommo Pontefice, sacro collegio dei cardinali ecc.*

Quest'assegnazione sarà iscritta sul Gran Libro del debito pubblico del regno d' Italia sotto forma di rendita perpetua ed inialenabile, al nome della Santa Sede.

La rendita suddetta sarà esente da ogni specie di tassa o carico governatiao, provinciale o comunale.

Art, 4. Il Sommo Pontefice, oltre la dotazione stabilita nell'articolo precedente, continua a godere liberamente, e con esenzione da ogni tassa o carico pubblico, dei palazzi pontifici del Vaticano e di Santa Maria Maggiore, con tutti gli edifizi, i giardini e terreni annessi e dipendenti, come pure della villa di Castel Gandolfo con tutte le sue dipendenze.

I detti palazzi e luoghi sono considerati immuni dalla giurisdizione dello Stato.

E' parimenti immune qualunque altro luogo dove il Sommo Pontefice abbia dimora, anche temporaria, finchè vi rimane.

Art. 5. La immunità della giurisdizione dello Stato, stabilita pei palazzi e luoghi menzionati nell'articolo 4, si estende anche ai locali dove e mentre si tenga un conclave ed un concilio generale·

Il Governo del Re, ove ne sia richiesto, protegge ed assicura con l'assistenza della forza armata la liberà del conclave e del concilio.

Art. 6. Per effetto della immunità stabilita negli articoli 4 e 5. nessun ufficiale della pubblica autorità od agente della forza pubblica può introdursi sotto verun titolo nei palazzi e luoghi immuni per esercitarvi atti del proprio ufficio, se non a richiesta o con licenza del sommo pontefice o di chi ne fa le veci o presiede il concorso o il concilio generale.

Accadendo che alcuno commetta nei palazzi o luoghi immuni un reato previsto dalle leggi dello Stato, oppure vi si introduca dopo averlo commesso altrove, non potrà esservi ricercato nè estratto, se non con permissione del sommo pontefice.

Art. 7. Sono immuni da qualunque spropriazione per cause di pubblica utilità i palazzi destinati nel capoverso dello articolo 4 all'uso del sommo pontefice.

Art. 8. E' vietato di procedere per qualunque motivo a visite, perquisizioni o sequestri di carte, documenti, libri o registri negli uffici della datarìa, della penitenzierìa, della cancelleria apostolica e delle sacre congregazioni della anta sede investite di attribuzioni ecclesiastiche.

Art. 9. Il sommo pontefice è pienamente libero di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale, e di fare affiggere alle porte delle solite basiliche in Roma, o di pubblicare altrimenti tutti gli atti del suddetto suo ministero e quelli delle sacre congregazioni della santa sede, senza che il Governo vi opponga o permetta che venga opposto da chicchessia verun ostacolo od impedimento.

Art. 10. I cardinali ed altri ecclesiastici non possono essere in alcun modo ricercati nè molestati per la parte che a cagione delle pro-

prie funzioni abbiano preso in Boma a qualunque atto ecclesiastico del sommo pontefice, delle ascre congregazioni o di altri uffici della santa sede.

Ogni persona, ancorchè straniera, investita di funzioni ecclesiastiche ia Roma, godrà delle guarentigie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi del regno sino a che conserva il proprio ufficio.

Art. 11. La santa sede corrisponde liberamente coll'episcopato o con tutto il mondo cattolico, senza veruna ingerenza del Goveroo italiano.

Art. 12. Il sommo pontefice ha facoltà di stabilire nel Vaticano uffizi di posta e di telegrafo serviti da impiegati di sua scelta.

L'uffizio postale pontificio potrà corrispondere direttamente in pacco chiuso cogli uffizi postali di cambio delle estere amministrazioni o rimettere le proprie corrispondenze agli uffizi italiani. In ambo i casi il trasporto dei dispacci o delle corrispondenze munite del bollo dell'uffizio pontificio sarà esente da ogni tassa o spesa pel territorio italiano.

I corrierl spediti in nome del sommo pontefice sono pareggiati nel regno ai corrieri di gabinetto dei Governi esteri.

L' ufficio telegrafico pontificio sarà collegato colla rete telegrafica del regno a spese dello Stato.

I telegrammi trasmessi dal detto uffizio con la qualifica di *pontifici* saranno ricevuti e spediti con le prerogative stabilite pei telegrammi di Stato e con esenzione di ogni tassa nel regno.

Gli stessi vantaggi godranno i telegrammi del Sommo Pontefice, o firmati d'ordine suo, che, muniti del bollo della Santa Sede, verranno presentati a qualsiasi uffizio telegrafico del regno.

I telegrammi diretti al Sommo Pontefice saranno esenti dalle tasse messe a carico dei destinatari.

Art. 13. I legati ed altri rappresentanti del Sommo Pontefice, o di potenze estere presso Sua Santità, godranno nel regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale.

Art. 14. L'esercizio dell'autorità e giurisdizione spirituale e disciplinale del Sommo Pontefice e di tutta la gerarchia ecclesiastica va esente da qualunque ingerenza o sindacato della podestà civile; e in conseguenza abolito l'appello detto *ab abusu* ed ogni simile richiamo all'autorità civile contro gli atti propri dell'autorità ecclesiastica.

È sempre escluso l'impiego del braccio secolare e di ogni mezzo coattivo nella esecuzione dei provvedimenti ecclesiastici.

Art. 15. I concilii, i capitoli ed ogni altra riunione ecclesiastica possono tenersi senza bisogno di alcuna permissione del Governo.

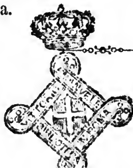
Art. 16. Le nomine ai benefizi maggiori e minori, a tutte le dignità, cariche ed uffici della Chiesa in Italia, avranno luogo senza nessuna ingerenza del Governo del Re. Però i nominati, eccettuati, i vescovi suburbicari di Roma, debbono essere cittadini dello Stato per aver diritto alle temporalità.

Art. 17. Sono aboliti il giuramento dei vescovi al re, il *regio placito* ed il *regio exequatur*, salvo per la esecuzione delle provvisioni relative alla proprietà e destinazione delle temporatità di enti o di instituti ecclesiastici.

Art. 18. È pure abolita la legazione apostolica in Sicilia.

Art. 19. I seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti cattolici fondati in Roma per la educazione e coltura degli ecclesiastici, continueranno a dipendere unicamente dalla santa sede, senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del regno.

20. Ogni disposizione di legge od altra qualunque, che sia contraria alla presente legge è abrogata.







Prezzo Centesimi 60.